



COMUNE DI BROSSASCO

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRANSITO DEI MEZZI PESANTI SULLE VIABILITA' COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO DI CARATTERE RURALE

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Limitazioni al transito dei mezzi pesanti

Art. 3 – Presupposto per l'ottenimento dell'autorizzazione al transito

Art. 4 – Limitazione di portata

Art. 5 – Modalità procedurali

Art. 6 – Validità

Art. 7 – Comunicazione dei transiti

Art. 8 – Prescrizioni

Art. 9 – Garanzie

Art. 10 – Avvertenze per i conducenti e/o proprietari dei mezzi

Art. 11 – Avvertenze per comando della polizia municipale e i funzionari dell'area tecnica

Art. 12 - Revoca

Art.1 – Finalità

Il presente regolamento detta disposizioni normative finalizzate alla tutela e alla conservazione dei piani viabili, con relative pertinenze, delle strade comunali e vicinali di uso pubblico appartenenti al comune di Brossasco nonché della fruibilità, in condizioni di sicurezza, delle predette strade per tutte le categorie di utenza.

Art. 2 – Limitazioni al transito dei mezzi pesanti

Con apposita ordinanza emessa ai sensi dell'art. 6 comma 4, lett a) o lett. b) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, il sindaco o il Responsabile del Settore Tecnico, sentito il parere dell'ufficio di polizia municipale, a seguito di comprovata fragilità dello stato dell'infrastruttura stradale, l'eventuale pericolosità per la pubblica incolumità, nonché per esigenze di circolazione e caratteristiche strutturali della strada, può limitare il transito dei mezzi sulle viabilità comunali o vicinali ad uso pubblico. Il transito può essere autorizzato in deroga alle predette limitazioni nei casi e con le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art.3 – Presupposto per l'ottenimento dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione in deroga potrà essere rilasciata solamente:

1. Al titolare di permesso di costruire/SCIA edilizia/comunicazione qualora dia dimostrazione puntuale e precisa in merito all'inderogabile necessità di supportare le operazioni di cantiere mediante l'impiego di automezzi con massa a pieno carico superiore a 15 tonnellate salvo diversa limitazione prevista dalle ordinanze di cui all'art.2 del presente regolamento. Nell'istanza finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga, dovranno altresì trovare indicazione le tipologie di lavorazioni edilizie e costruttive richiedenti l'impiego di mezzi di trasporto con massa eccedente le 15 tonnellate salvo diversa limitazione prevista dalle ordinanze di cui all'art.2 del presente regolamento, nonché il nominativo e la ragione sociale delle ditte edili o di trasporto a cui verranno affidate le operazioni in questione. Detto nominativo potrà essere comunicato anche successivamente se non noto al momento della domanda di deroga.
2. Al titolare di impresa/impianto produttivo/fondo agricolo sito lungo le strade vincolate dal divieto per il trasporto di materiale indispensabile all'attività produttiva che sia non divisibile e che non abbisogni quindi, dell'impiego di automezzi con massa a pieno carico superiore a 15 tonnellate o per l'impiego di mezzi agricoli o d'opera indispensabili a supportare la medesima attività produttiva/fondo agricolo aventi sempre massa a pieno carico superiore alle 15 tonnellate salvo diversa limitazione prevista dalle ordinanze di cui all'art.2 del presente regolamento.

Art.4 - Limitazioni di portata

Nell'intesa di comportare il minimo pregiudizio possibile alle infrastrutture stradali esistenti ed al fine di assicurare la completa osservanza delle norme sulla tutela delle strade e della circolazione, il tonnellaggio massimo a pieno carico degli automezzi autorizzati non potrà comunque superare la soglia massima di 33 tonnellate per i mezzi pesanti a tre assi

e di 20 tonnellate per i mezzi pesanti a quattro assi salvo diversa limitazione prevista dalle ordinanze di cui all'art.2 del presente regolamento. L'autorizzazione potrà essere vincolata al rispetto di particolari orari o percorsi stradali, in presenza di peculiari situazioni valutate dalla Polizia Municipale.

Art.5- Modalità procedurali

La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione al transito deve essere presentata in bollo indirizzata all'ufficio tecnico, almeno sette giorni prima del periodo in cui è previsto il transito, secondo il modello di cui all'allegato A predisposto dall'amministrazione comunale. La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione verrà puntualmente istruita dalla Polizia Municipale, con la collaborazione dei funzionari dell'area tecnica comunale, per l'emissione del relativo provvedimento. Il provvedimento a firma del responsabile competente, predisposto con riferimento all'allegato B, dovrà essere comunicato al richiedente non oltre i sette giorni dal ricevimento della domanda o da quella di presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti dall'amministrazione comunale. Scaduto infruttuosamente il termine di cui sopra l'autorizzazione si intende rifiutata

Art.6-Validità

L'autorizzazione ha validità limitata al periodo strettamente necessario per la realizzazione delle opere edilizie che necessitano di trasporti mediante l'impiego di mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 15 tonnellate, salvo diversa limitazione prevista dalle ordinanze di cui all'art.2 del presente regolamento. Rimane evidente che la validità temporale dell'autorizzazione al transito dovrà essere comunque ricompresa nel periodo di efficacia del permesso di costruire/SCIA/comunicazione dei lavori a cui si riferisce. Per le imprese/impianti produttivi/fondi agricoli siti lungo la strada vincolata dal divieto di transito la validità sarà indicata nell'autorizzazione stessa con possibilità di rinnovo previa verifica alla scadenza delle condizioni dell'infrastruttura stradale ad opera del tecnico comunale. Eventuali proroghe al periodo di validità dell'autorizzazione saranno valutate dagli uffici competenti dopo attenta analisi della richiesta avanzata dalle parti interessate.

Art.7- Comunicazione dei transiti

Il titolare dell'autorizzazione e/o il proprietario dei mezzi autorizzati, dovrà previamente comunicare al comando polizia municipale mediante fax o e-mail, con un preavviso di almeno 24 ore, la data e l'ora del transito degli automezzi stessi e il nominativo della ditta proprietaria dei veicoli se non espressamente indicato nella richiesta.

Art.8- Prescrizioni

Il rilascio dell'autorizzazione può contenere delle prescrizioni tecnico-amministrative volte all'osservanza di modalità o all'introduzione di particolari indicazioni in ordine ai tempi e/o alla frequenza dei transiti, al fine di assicurare la completa osservanza delle norme afferenti il codice della strada, nonché con l'obiettivo di arrecare il minor pregiudizio alle infrastrutture viarie esistenti.

Art.9- Garanzie

Nel caso in cui ricorrano particolari esigenze tecniche determinate dalla frequenza dei transiti piuttosto che dall'importanza delle opere edilizie da realizzare e sempre in caso di trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato all'accensione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa o deposito cauzionale a garanzie di eventuali danni potenzialmente arrecabili all'infrastruttura viaria, nonché alla pavimentazione stradale. L'importo della fideiussione o del deposito cauzionale non potrà comunque essere inferiore a € 10.000. Il richiedente sarà liberato dagli obblighi assunti al termine dei transiti con svincolo sottoscritto, al termine del periodo di autorizzazione, da un funzionario comunale dell'area tecnica dopo verifica dello stato della strada.

Art.10- Avvertenze per i conducenti e/o proprietari dei mezzi

Per gli autocarri autorizzati potrà essere prescritta la presenza di un veicolo che li precede allo scopo di segnalare, con sufficiente anticipo, ai mezzi transitanti sulla strada in senso inverso, l'arrivo degli stessi. I conducenti dei veicoli autorizzati dovranno comunque mantenere una velocità ridotta e mettere in atto ogni altra attenzione per evitare situazioni di pericolo. Per facilitare il compito di vigilanza, copia dell'autorizzazione, anche in copia fotostatica, dovrà essere costantemente mantenuta al seguito del veicolo. Si dovrà provvedere altresì, nel minor tempo possibile, alla pulizia ed al ripristino delle strade qualora queste vengano imbrattate da fango, detriti o altro. Il proprietario del veicolo ed eventuali altre persone interessate, qualora si verificano dei danneggiamenti alla sede stradale, dovranno immediatamente porvi rimedio. Il rilascio dell'autorizzazione per la circolazione in deroga non può essere invocato, dai conducenti e/o dai proprietari dei mezzi, come elemento per l'esclusione delle proprie responsabilità per eventuali danni e/o lesioni a terzi.

Art.11- Avvertenze per il comando di polizia municipale e i funzionari dell'area tecnica

Il personale comunale, sentito l'interessato, anche in relazione ai pesi trasportati ed alla frequenza dei transiti, dovrà verificare "ex ante" ed "ex post" lo stato dell'infrastruttura viaria, predisponendo, se del caso, idoneo processo verbale di constatazione delle situazioni riscontrate. Alla scadenza dell'autorizzazione i funzionari comunali dovranno verificare l'eventuale presenza di danneggiamenti al corpo stradale causati dal transito dei veicoli. In caso di accertamento positivo degli stessi dovranno essere disposte, congiuntamente all'interessato, le modalità e i tempi per un celere ripristino delle originarie condizioni. In difetto di ciò l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere, a

mezzo di propria impresa di fiducia o con proprio personale, alle opere di ripristino, incamerando l'importo cauzionale o addebitando all'interessato la relativa spesa.

Art.12- Revoca

Per abuso da parte degli interessati, per motivazioni viabilistiche o per altro giustificato motivo, l'autorizzazione al transito potrà essere revocata con formale provvedimento del responsabile di servizio competente.